

COMUNE DI OSSONA Codice Ente 11052	Sigla	Numero	Data
	C.C.	21	03/04/2017
Reg. Del			
OGGETTO:			
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2017.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione.

L'anno Duemiladiciassette, addì tre del mese di Aprile, alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Numero progressivo	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	VENEGONI Marino	SI	
2	OLDANI Giovanni.....	SI	
3	ZANABONI Francesco.....	SI	
4	TUNESI Valerio.....	SI	
5	CACCIATORI Luca.....	SI	
6	PORRATI Monica	SI	
7	LOVATI Angela	SI	
8	POLI Alberto	SI	
9	GUSSONI Pier Luigi	SI	
10	GARAVAGLIA Sergio		SI - G
11	VIGANO' Maurizio.....		SI - G
12	PORTALUPPI Maristella.....		SI - G
13	ROSSI Gilberto.....	SI	
TOTALE N°		10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Anecchiarico il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/00.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marino Venegoni assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

Deliberazione C.C. n. 21 del 03/04/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono presenti in aula n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco / Presidente e che risultano assenti i Consiglieri: Sergio Garavaglia, Maristella Portaluppi e Maurizio Viganò;

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, lett.a) e b), prevede *"all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

- a) al comma 639 le parole: " a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

- b) il comma 669 è sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Preso atto che il comma 14 dell'art. 1, della L. 208/2015 ha disposto l'esenzione Tasi sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato il comma 42, dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria rispetto alle aliquote o tariffe applicate nell'anno 2015;

Preso atto che si rende necessario approvare le aliquote per l'anno 2017 entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. n.244 del 30/12/2016 "Decreto Milleproroghe" che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 09/03/2017 avente ad oggetto:"Tributo sui servizi indivisibili – TASI – Determinazione aliquote per l'anno 2017" con cui è stato proposto al Consiglio Comunale l'applicazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili come segue:

1) l'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 2,3 per mille per:

- abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità per categoria;
- altri immobili ed aree edificabili;

2) l'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 1 per mille per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione dei costi dei servizi indivisibili da finanziare (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 del responsabile del servizio, nonché, del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, allegati alla presente;

Udito:

- l'intervento introduttivo del Sindaco / Presidente che dichiara che non sono state apportate variazioni alle aliquote rispetto all'anno 2016;
- l'intervento del Consigliere Gilberto Rossi che anticipa l'astensione al presente provvedimento;

Disposto dal Sindaco / Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'approvazione della proposta in oggetto, non sussistendo ulteriori osservazioni in merito, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 9

- voti contrari: zero

- astenuti: 1 (il Consigliere Gilberto Rossi)

su numero 10 presenti: (assenti i Consiglieri Sergio Garavaglia, Maristella Portaluppi e Maurizio Viganò)

DELIBERA

1) Di determinare e approvare le aliquote TASI anno 2017 a copertura dei servizi indivisibili come segue:

- l'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 2,3 per mille per:
 - abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità per categoria;
 - altri immobili ed aree edificabili;
- l'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del 1 per mille per:
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta:

- Gestione beni demaniali e Patrimoniali (quota parte)	€ 129.000,00
- Viabilità (quota parte)	€ 35.000,00
- Illuminazione Pubblica	€ 132.000,00
- Tutele del Verde Pubblico (quota parte)	€ 43.000,00
- Servizi Sociali (quota parte)	€ 126.000,00

3) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la pubblicazione sul sito del Portale del Federalismo Fiscale in base alla normativa vigente.

Successivamente, valutata l'urgenza di rendere operativa la presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Disposto dal Sindaco / Presidente di procedere mediante votazione palese in merito in merito all'immediata eseguibilità della presente deliberazione, **ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:**

- **voti favorevoli: 10 (unanimità)**
- **voti contrari: zero**
- **astenuti: zero**

su numero 10 presenti e votanti: (assenti i Consiglieri Sergio Garavaglia, Maristella Portaluppi e Maurizio Viganò)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE di OSSONA

AL CONSIGLIO COMUNALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione con oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI PER L'ANNO 2017.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 28 MAR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 28 MAR 2017



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Visti i sopraindicati pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento Comunale sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Li, 03 APR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marino Venegoni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

Marino Venegoni

Antonella Anzecchiarico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale registrato al n. 354 del Registro Pubblicazioni, viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 APR 2017 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Li 19 APR 2017

IL MESSO COMUNALE
Alberto Forca



Visto: si certifica
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

Antonella Anzecchiarico

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati.

Divenuta esecutiva il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00.

Li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

(ORIGINALE)